

Firmato digitalmente da:
BRICOCOLI ANGELO ANTONIO
Firmato il 10/11/2023 19:18
Seriale Certificato: 1168494
Valido dal 10/02/2022 al 10/02/2025

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra	
L'Università degli Studi di Foggia, di seguito Università, con sede legale in Foggia, Via	
Gramsci, 89/91, partita Iva n. 03016180717, nella persona del Magnifico Rettore, Prof.	
Lorenzo Lo Muzio, nato a de	-
legale dell'Università	
е	
l'Asscoiazione organizzazione eventi culturali, di seguito Associazione, con sede legale in	
Foggia alla via S. Tugini, 55, nella persona del suo Presidente, prof. Angelo Bricocoli,	
domiciliato per la carica presso l'associazione medesima,	
Premesso che	
- l'Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità	
istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare dai	
Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;	
- l'Università diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle	
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico,	
sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale,	
biotecnologico e territoriale, promuovendo corretti stili di vita e la sana alimentazione e	
perseguendo l'integrazione di discipline tecnologie innovative anche attraverso accordi di	
collaborazione e programmi integrati con altri Enti di Ricerca, altre Università,	
associazioni ed imprese a livello nazionale e internazionale;	
- il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), in	
particolare, ha competenze e strutture per lo svolgimento di attività didattico-scientitiche	
nei campi delle Scienze e Tecnologie Agrarie ed in quelle della valorizzazione e tutela	
della biodiversità;	

	- che l'Associazione ha tra i suoi oboiettivi principali quello di favorire la conoscenza del	
	patrimonio culturale del territorio di Foggia attraverso la valorizzazione e la	
	divulgazione, intese come la produzione di mezzi e la creazione di iniziative ed	
	occasioni in cui il pubblico possa realmente usufruire del bene culturale ed acquisire la	
	conoscenza del suo significato e della sua importanza;	
	Si conviene e stipula quanto segue:	
	Art. 1	
	(Premessa)	
	Tutto quanto è in premessa è parte integrate del presente Accordo.	
	Art. 2	
	(Obiettivo)	
	Le parti, condividendo la necessità che si presti sempre maggiore attenzione alla promozione	
	ed alla valorizzazione del territorio, convengono di stipulare apposito accordo al fine di	
	collaborare nelle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e	
	immateriale, con particolare riferimento alla produzione di impatti in termini culturali e al	
	fine di stimolare la partecipazione dei partenariati e delle comunità locali,	
	L'accordo viene dunque stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali dei Soggetti	
	partecipanti al fine di offrire servizi innovativi per la promozione delle scienze e della cultura	
	scientitica, finalizzando le risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi di benessere	
	collettivo, di crescita economica sostenibile e di sviluppo territoriale.	
	Art. 3	
	(Impegni dei soggetti sottoscrittori)	
	Con il presente accordo le Parti, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di	
-	benessere collettivo di cui all'art. 2:	

- dichiarano di costituire in un'aggregazione finalizzata al miglioramento delle	
condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale ed alla costruzione	
di un presidio di incontro tra persone, luoghi e oggetti per ideare in maniera condivisa il	
racconto del territorio;	
- stabiliscono, come di seguito dettagliato, i ruoli ricoperti nell'ambito della	-
aggregazione di cui al presente accordo:	
UNIVERSITÁ DI FOGGIA	
- l'Università di Foggia, con particolare riferimento al Dipartimento DAFNE, mette a	
disposizione il proprio personale docente e tecnico, gli spazi esterni e i propri laboratori per	
l'organizzazione di eventi di divulagazione e disseminazione delle attività didattiche e	
scientifiche per il perseguimento degli scopi dell'Accordo;	
ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	
riconoscendo nell'università una via di accesso e alla conoscenza come condizione	
essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo	
 culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, si impegna a sostenere le attività di	
divulagazione tecnico-scientifica nella sua mission di promozione della cultura.	
Art. 4	
(Convenzioni operative)	
Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative,	
che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini	
e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a	
disposizione dalle Parti.	
Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno	
all'uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta.	
Art. 5	

	(Durata)			
	La presente convenzione avrà durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione			==1
	delle Parti e potrà essere rinnovato per un eguale periodo previo accordo scritto fra le Parti,			
	da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.			
	Art. 6			
	(Diritto di recesso)			=
	Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze, di recedere unilateralmente, in			_
	tutto o in parte, dalla presente convenzioni con preavviso di almento 30 giorni solari, da		-1	
	comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le			
	prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel			
	frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.			_
-7	Art. 7			_
	(Riservatezza e trattamento dei dati personali)			
	Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri			
	collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.			
	Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità,			_,
	espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione			
	scritta all'altra Parte,			
	Art. 8			_
	(Controversie)			_
	Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa	ı		
	specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto	,		_
	che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:			_
	Universtà degli Studi di Foggia: protocollo@cert.unifg.it			_
	Comitato Organizzazione Eventi Culturali: festivaldellascienza@pec.it			_

	Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente	
	Accordo, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa	
	nascere. Qualora non sia possibile giungre ad una definizione conciliativa, il foro competente	
	è quello previsto dal c.p.c.	
	Art. 9	
	(Norme applcabili)	
	Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.	
	Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le	
	parti, si applicano le disposizioni di legge.	
	Art. 10	
	(Oneri fiscali)	
	Le Parti si danno atto che il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a	
	contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte	321
	II del DPR 131 del 26.04.1986.	
	,	-
=		-
1		
	5	

